

Il sesto decreto correttivo

Il Risultato di amministrazione

26 maggio 2017
Silvano Ardizzone



Indice

- **Il sesto decreto correttivo**
- **Il risultato di amministrazione**
- **Composizione**
 - **Utilizzo dei fondi**
 - **Iscrizione a bilancio delle diverse quote e relative competenze**



Il sesto decreto correttivo



Il sesto decreto correttivo COMMISSIONE ARCONET

L'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del decreto legislativo n.



Il sesto decreto correttivo

Nella commissione Arconet del 22 marzo 2017 :

- Proposta di modifica principio concernente il metodo del patrimonio netto;
- Proposta di modifica del prospetto del risultato di amministrazione presunto (allegato al bilancio di previsione).

Il sesto decreto Azioni **correttivo**

Relativamente alle partecipazioni azionarie in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile.

L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.



Il sesto decreto

correttivo

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17 « Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto» e n. 21 « Partecipazioni»



Il sesto decreto

correttivo

Partecipazioni non azionarie.

I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto».

L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria.



Il sesto decreto

correttivo

Partecipazioni non azionarie.

Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo rischi ed oneri.



Il sesto decreto correttivo

Partecipazioni non azionarie.

Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo.

Valgono le regole delle partecipazioni in enti pubblici e privati, controllati e partecipati.

In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile.



Il sesto decreto

correttivo

Modifica del prospetto risultato di amministrazione presunto (allegato a) dello schema del bilancio di previsione.

E' stata modificata la tabella a seguito delle difficoltà interpretative manifestate dagli enti, in occasione della trasmissione del bilancio di previsione alla BDAP.

Il prospetto aggiornato con le modifiche sarà inserito nello schema di bilancio di previsione a decorrere dal triennio 2018-2020.



Il sesto decreto correttivo

Quadro normativo vigente riguardante gli adempimenti contabili dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti:

- Con riferimento all'esercizio 2016, possono non predisporre il bilancio consolidato, e il rendiconto può non comprendere il conto economico e lo stato patrimoniale;
- Devono allegare al rendiconto 2017 lo stato patrimoniale iniziale al 1 gennaio 2017 (art. 11, comma 13, d.lgs. 118/2011).



Il sesto decreto correttivo

Quadro normativo vigente riguardante gli adempimenti contabili dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti:

- Predispongono lo stato patrimoniale al 1 gennaio 2017, sulla base del:
 - a) Proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 «Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione», e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;



Il sesto decreto correttivo

b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. N. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016.

Con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento, utilizzando solo due dei tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale 01.01.2017



Il sesto decreto correttivo

Quadro normativo vigente riguardante gli adempimenti contabili dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti:

Parametri:

- Totale dell'attivo
- Patrimonio netto
- Totale dei ricavi caratteristici.



Il risultato di Amministrazione



Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. (art. 186, comma 1 D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).

In occasione dell'approvazione del bilancio di



Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione

(+) Fondo cassa al 1° gennaio

(+) RISCOSSIONI

(-) PAGAMENTI

(=) SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(+) RESIDUI ATTIVI

(-) RESIDUI PASSIVI

(-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(=) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE



Risultato di amministrazione - Composizione

Il risultato di amministrazione è distinto in:

- fondi vincolati;
- fondi destinati agli investimenti;
- fondi accantonati;
- fondi liberi;

(art. 187, comma 1 D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).



Risultato di amministrazione - Composizione

• Risultato di amministrazione (A)

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....

Fondoal 31/12/N-1

Fondoal 31/12/N-1

• Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli



Parte accantonata

La parte accantonata del risultato contabile di amministrazione è costituita da:

- Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio contabile 3.3);
- Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Gli accantonamenti per fondi rischi sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.



Parte destinata agli investimenti

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.



Parte vincolata

La parte vincolata del risultato di amministrazione è costituita dalle entrate accertate e dalle corrispondenti economie di bilancio nei seguenti casi:

- entrate straordinarie aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;
- Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali applicati della contabilità finanziaria individuano ²³ un vincolo di specifica



Parte libera

La parte libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata nei seguenti casi: (**Art. 187. Composizione del risultato di amministrazione comma 2 del D.Lgs 267/2000** *articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014*)

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a



Iscrizione a bilancio delle diverse quote e relative

competenze possono essere deliberate entro il 31.12 le variazioni di bilancio per utilizzo delle quote di avanzo vincolato.

Competono alla Giunta Comunale le variazioni di utilizzo dell'avanzo vincolato, in esercizio provvisorio da comunicare al Consiglio Comunale con modalità previste dal regolamento.

Competono al responsabile Finanziario le variazioni dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato su bilancio approvato.

Grazie per l'attenzione

Silvano Ardizzone
e-mail: silvano.ardizzone63@gmail.com

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube